

HIGHLIGHTS

- FinTech. La Consob adotta il Regolamento per la finanza su piattaforme Dlt
- Registro dei Titolari Effettivi. Il Tar del Lazio sospende l'efficacia del Registro
- Modifiche alla disciplina sulle grandi esposizioni. Pubblicato il 43° aggiornamento alla Circolare Banca d'Italia n. 285
- Sostenibilità. La BCE pubblica uno studio sull'impatto ambientale delle banconote in euro

ALTRE NOTIZIE

- DORA. Le ESAs avviano una pubblica consultazione su standard tecnici e linee guida
- MiCAR. L'EBA sottopone a pubblica consultazione gli RTS sui conflitti di interesse degli emittenti di ART
- Fit and proper. Le ESAs avviano una seconda consultazione sul sistema di scambio di informazioni rilevanti tra Autorità
- Commissione europea. Nuova banca dati per monitorare termini e condizioni dei servizi digitali

FinTech. La Consob adotta il Regolamento per la finanza su piattaforme Dlt

La Consob, dopo una consultazione pubblica con il mercato, ha adottato il Regolamento sull'emissione e circolazione di strumenti finanziari su tecnologie a registro distribuito (Dlt) previsto dal Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2023 (c.d. Decreto FinTech).

Il Regolamento definisce i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco dei responsabili del registro per la circolazione digitale di strumenti finanziari e alle relative forme di pubblicità; disciplina le modalità di presentazione della domanda di iscrizione dei soggetti legittimati ad ottenere l'iscrizione quali responsabili del registro (es. banche, imprese di investimento, gestori di mercati stabiliti in Italia, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, imprese di assicurazione ecc.) e la procedura per l'iscrizione nell'elenco, individuando le possibili cause di sospensione e richiedendo una relazione tecnica illustrativa che include un'analisi dei rischi; disciplina l'attività del responsabile stabilendo il contenuto minimo delle informazioni sulle modalità operative del registro.

Per l'emissione di strumenti finanziari in forma digitale non negoziati su una sede di negoziazione e, quindi, non ricompresi nell'ambito di applicazione del "Regolamento Pilot Regime" (Regolamento UE 858/2022) che ha istituito un regime pilota per le infrastrutture di mercato Dlt, il legislatore nazionale ha previsto la necessità di avvalersi di registri per la circolazione digitale tenuti da responsabili del registro iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Consob.

Il Decreto FinTech disciplina, tra l'altro, le condizioni per l'autorizzazione e l'operatività della nuova figura del responsabile del registro e il relativo regime di responsabilità.

Il Regolamento conferma l'impianto prospettato al mercato in sede di pubblica consultazione, sia pure con modifiche e integrazioni con particolare riguardo al procedimento di iscrizione nell'elenco, al contenuto dell'elenco tenuto dalla Consob e alla documentazione da predisporre in sede di richiesta di iscrizione nell'elenco.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Registro dei Titolari Effettivi. Il Tar del Lazio sospende l'efficacia del Registro

Con ordinanza del 7 dicembre 2023 il Tar del Lazio ha sospeso l'efficacia del decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di avvio dell'operatività del Registro dei titolari effettivi.

In particolare, il Tar del Lazio, valutato, quanto al *fumus boni iuris*, che le plurime e articolate censure formulate da parte ricorrente presentino profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito e ritenuto che l'istanza cautelare sia assistita dal prescritto requisito di *periculum in mora*, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall'imminente scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007, ha fissato per il 27 marzo 2024 la data per l'udienza pubblica di trattazione di merito del ricorso.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Modifiche alla disciplina sulle grandi esposizioni. Pubblicato il 43° aggiornamento alla Circolare Banca d'Italia n. 285

È stato pubblicato il 43° aggiornamento alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" recante modifiche alla disciplina sulle grandi esposizioni dei conglomerati finanziari.

Attraverso tali modifiche viene data possibilità alle banche parti di un conglomerato finanziario di non considerare, nel calcolo dei limiti delle grandi esposizioni, quelle vantate, anche sotto forma di partecipazioni, verso altri soggetti del conglomerato di appartenenza che rientrano nel perimetro di vigilanza supplementare della Direttiva 2002/87/CE (FiCOD).

In particolare, le modifiche tengono conto degli sviluppi alla normativa europea in materia di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari e dell'adozione dei relativi standard tecnici della FiCOD relativi al monitoraggio delle transazioni infragruppo ed al rischio di concentrazione nell'ambito del conglomerato.

Con l'occasione, per esigenze di raccordo con l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, Banca d'Italia ha effettuato nello stesso Capitolo alcuni interventi mirati volti ad aggiornare i riferimenti normativi e rimuovere dal testo delle disposizioni le previsioni in materia di gruppi di clienti connessi non più applicabili in quanto superate dalle linee guida dell'EBA sullo stesso argomento (EBA/GL/2017/15).

Tale intervento normativo è stato sottoposto a una consultazione ristretta, in conformità con quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia sugli atti di natura normativa o di contenuto generale.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Sostenibilità. La BCE pubblica uno studio sull'impatto ambientale delle banconote in euro

La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato oggi uno studio sull'impronta ambientale delle banconote in euro utilizzate come strumento di pagamento.

Dall'indagine emerge che l'impronta ambientale media dei pagamenti mediante banconote nel 2019 è pari a 101 micropunti (μ Pt) per cittadino dell'area dell'euro, equivalenti a 8 Km percorsi in auto, ossia allo 0,01% dell'impatto ambientale totale delle attività di consumo annuali da parte di un cittadino europeo.

Lo studio misura l'impatto ambientale potenziale di tutte le attività lungo il ciclo di vita completo delle banconote in euro, dall'approvvigionamento delle materie prime, alla produzione, alla distribuzione e circolazione, fino allo smaltimento delle banconote da parte delle banche centrali nazionali (BCN) dell'area dell'euro. Applicando il metodo dell'impronta ambientale di prodotto della Commissione europea, lo studio prosegue il lavoro di valutazione del ciclo di vita della prima serie delle banconote in euro avviato nel 2004.

L'Eurosistema è impegnato a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale delle banconote, assicurando al tempo stesso l'ampia disponibilità e accettazione del contante.

A partire dal 2004, gli sforzi dell'Eurosistema sono rivolti alla riduzione dell'impronta ambientale delle banconote in euro, ad esempio mediante l'utilizzo esclusivo di cotone interamente sostenibile e il divieto dello smaltimento in discarica dei rifiuti generati da banconote. Inoltre, i produttori di ATM e le banche hanno compiuto progressi nella riduzione dell'impatto ambientale dei propri dispositivi. Lo studio pubblicato oggi mostra

che i miglioramenti nell'efficienza energetica degli ATM hanno contribuito a una diminuzione del 35% della loro impronta ambientale tra il 2004 e il 2019.

È in corso un'intensa attività di ricerca e sviluppo per rendere le future banconote in euro ancora più rispettose dell'ambiente in tutte le fasi del loro ciclo di vita. La BCE sta ad esempio valutando metodi alternativi per lo smaltimento dei rifiuti da esse generati, quali il riciclo e il riutilizzo degli scarti, nonché possibili miglioramenti da apportare ai materiali e ai componenti impiegati nel processo di stampa.

Tali iniziative scaturiscono inoltre dal più ampio impegno della BCE volto a contrastare il cambiamento climatico nell'ambito del proprio mandato e a ridurre la sua impronta ambientale in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e gli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione europea.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

DORA. Le ESAs avviano una pubblica consultazione su standard tecnici e linee guida

Le Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA – le ESAs) hanno avviato una consultazione pubblica sui nuovi standard tecnici e le linee guida ai sensi del Regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act).

Il pacchetto di misure poste in consultazione comprende quattro progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS), una serie di progetti di norme tecniche di attuazione (ITS), due serie di linee guida (LG) di attuazione del Regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (DORA).

Il Regolamento DORA, entrato in vigore il 16 gennaio 2023, si applicherà dal 17 gennaio 2025 e, come noto, è volto al miglioramento della resilienza operativa digitale degli operatori del settore finanziario dell'UE, nonché ad armonizzare ulteriormente i principali requisiti di resilienza operativa digitale per tutte le entità finanziarie dell'UE.

Le norme oggetto di consultazione mirano a garantire un quadro giuridico coerente ed armonizzato nei settori della segnalazione dei principali incidenti legati alle TIC, dei test di resilienza operativa digitale, della gestione dei rischi ICT di terze parti e della supervisione sui fornitori terzi di ICT critici.

La consultazione riguarda, in particolare, i nuovi:

- RTS e ITS su contenuti, tempistiche e modelli di segnalazione degli incidenti (art. 20 DORA);
- LG su costi e perdite aggregati derivanti da incidenti gravi (art. 11 DORA);
- RTS sull'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti (art. 30 DORA);
- RTS sull'armonizzazione della vigilanza (art. 41 DORA);
- LG sulla cooperazione in materia di vigilanza tra le AEV e le autorità competenti (Art. 32 DORA);
- RTS sui test di penetrazione guidati dalle minacce (TLPT) (art. 26 DORA).

Le ESAs prevedono di presentare i progetti di standard tecnici alla Commissione Europea e di emanare le linee guida entro il 17 luglio 2024.

Il termine per la consultazione è stato fissato per il 4 marzo 2024.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

MiCAR. L'EBA sottopone a pubblica consultazione gli RTS sui conflitti di interesse degli emittenti di ART

L'EBA ha posto in pubblica consultazione i progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sui requisiti per le politiche e le procedure sui conflitti di interesse per gli emittenti di token collegati ad attività (ART) ai sensi del Regolamento sui mercati dei crypto-asset (MiCAR).

Tali RTS mirano a rafforzare la gestione dei conflitti di interesse da parte degli emittenti di ART e a garantire la convergenza dei requisiti in tutta l'Unione europea.

Gli emittenti di ART devono attuare e mantenere politiche e procedure efficaci per identificare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse.

Le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse devono garantire che gli emittenti di ART prendano in considerazione tutte le circostanze che possono, o possono essere percepite, come in grado di influenzare o pregiudicare la loro capacità o la capacità delle loro parti collegate di prendere decisioni imparziali e obiettive. In questo contesto, gli RTS richiedono agli emittenti di ART di prestare particolare attenzione ai conflitti di interesse che potrebbero sorgere in relazione alla riserva di attività.

Inoltre, le proposte di RTS contengono disposizioni specifiche relative alle transazioni personali e specificano che le procedure, le politiche e gli accordi retributivi dell'emittente non devono creare conflitti di interesse.

La bozza di RTS sottolinea il ruolo chiave degli organi di gestione degli emittenti, che hanno la responsabilità di definire e adottare le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse.

Infine, stabiliscono il contenuto dell'informativa che gli emittenti di ART dovrebbero rendere disponibile al pubblico nelle lingue pertinenti sui loro siti web.

La consultazione terminerà il prossimo 7 marzo 2024.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Fit and proper. Le ESAs avviano una seconda consultazione sul sistema di scambio di informazioni rilevanti tra Autorità

Le tre Autorità di vigilanza europee (ovvero EBA, EIOPA ed ESMA – le ESAs) hanno avviato una seconda consultazione sul contenuto della bozza degli Orientamenti congiunti relativi al sistema per lo scambio di informazioni fra le tre Autorità in ordine alla valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità (fit and proper) di possessori di partecipazioni qualificate e degli esponenti aziendali, ovvero amministratori e titolari di funzioni chiave degli istituti finanziari.

La consultazione riguarda in particolare le modifiche alla prima bozza, che estendono l'ambito di applicazione degli Orientamenti ai "possessori di partecipazioni qualificate", di cui all'art. 31 bis dei Regolamenti istitutivi delle ESAs, che siano persone giuridiche (ovvero i relativi esponenti aziendali).

Viene così garantita la copertura completa degli interessati, aumentando l'efficienza dello scambio di informazioni tra autorità di vigilanza settoriali e chiarendo le modalità

con cui le autorità competenti dovrebbero utilizzare il sistema informativo sviluppato dalle tre ESA.

Le ESAs invitano a presentare commenti solo ed esclusivamente sull'inclusione delle persone giuridiche nell'ambito di applicazione delle linee guida e sulle informazioni da scambiare in relazione ad esse: altri commenti, rientranti nell'ambito della prima consultazione già chiusa, non verranno presi in considerazione.

I commenti potranno essere inviati tramite la pagina di consultazione dell'EBA, entro e non oltre il 15 gennaio 2024.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Commissione europea. Nuova banca dati per monitorare termini e condizioni dei servizi digitali

La Commissione europea ha comunicato l'avvio dal primo dicembre scorso della banca dati dei termini e delle condizioni dei servizi digitali, disponibile sul sito della stessa Commissione.

Tale banca dati contiene la maggior parte dei termini e delle condizioni contrattuali dei servizi digitali offerti dalle piattaforme on line e dai vari motori di ricerca, con particolare attenzione alle piattaforme online come i social media, gli app store o i marketplace.

La banca dati sui termini e sulle condizioni dei servizi digitali si aggiunge a quella sulla trasparenza sui servizi digitali, già avviata lo scorso 23 settembre, che include le c.d. motivazioni che specificano le informazioni che le piattaforme devono fornire agli utenti quando i contenuti vengono rimossi o limitati.

Entrambi questi strumenti di raccolti dati integrano i vari requisiti di trasparenza già previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 sul mercato unico dei servizi digitali, ovvero il Digital Services Act (DSA).

Il DSA prevede infatti che le piattaforme online debbano fornire, in un linguaggio semplice e fruibile agli utenti, una sintesi facilmente comprensibile dei termini e delle condizioni dei servizi digitali dagli stessi prestati, nelle lingue di ciascuno Stato membro in cui le singole piattaforme operano.

Il DSA ha infatti introdotto un livello completamente nuovo di responsabilità, differenziando gli obblighi di trasparenza dovuti dai gestori delle piattaforme on line in base alla loro dimensione.

In particolare, mentre per qualsiasi piattaforma online è previsto soltanto l'obbligo di rivelare i propri utenti attivi mensili e di pubblicare delle relazioni di trasparenza, per le piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, viene imposto altresì l'obbligo di:

- creare archivi di annunci;
- pubblicare relazioni di audit;
- produrre relazioni di valutazione del rischio;
- fornire accesso ai ricercatori.

La banca dati sui termini e le condizioni dei servizi digitali vuole rappresentare un punto di raccolta unitario per le suddette informazioni previste dal DSA. In tal senso, l'intenzione della Commissione è quella di rendere la banca dati una risorsa di riferimento per un ampio spettro di utenti, fra cui:

- le autorità di regolamentazione, che potranno monitorare il panorama digitale e valutare la conformità alle normative;

- i ricercatori, che avranno l'opportunità di ottenere informazioni in tempo reale sull'evoluzione dei termini e delle condizioni attraverso il database.
- gli utenti privati o professionali, i quali avranno a disposizione una risorsa per tenere traccia dei termini e delle condizioni cui potrebbero essere soggetti, aiutandoli a controllare la loro presenza online ed a far valere i loro diritti digitali.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia relative a banche, intermediari finanziari, SIM, SGR, SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

MILANO	ROMA	TORINO	BOLOGNA	BUSTO ARSIZIO	AOSTA
Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano – Italy T. +39 02 873131 F. +39 02 87313322	Via Venti Settembre, 98/G 00187 Roma – Italy T +39 06 8091 3201 F. +39 06 8091 32 232	Via Amedeo Avogadro, 26 10121 Torino – Italy T. +39 011 5584111 F. +39 011 5611206	Via D’Azeglio, 19 40123 Bologna – Italy T. +39 051 232495 F. +39 051 230407	Via Goito, 14 21052 Busto Arsizio – Italy T. +39 0331 173141 F. +39 0331 1731477	Via Croce di Città, 44 11100 Aosta – Italy T. +39 0165 235166 F. +39 0165 31719
Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy T. +39 02 45 381 201 F. +39 02 45 381 245	Via Emilia, 86/90 00187 Roma – Italy T. +39 06 977451 F. +39 06 8078804				
milano@rplt.it	roma@rplt.it	torino@rplt.it	bologna@rplt.it	busto@rplt.it	aosta@rplt.it